REGOLAMENTO (CEE) N. 125/77 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1977

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti ; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra ; che è quindi opportuno, per i prodotti formanti oggetto dell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda, per il periodo che va fino al 31 dicembre 1977, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti ;

considerando tuttavia che, per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione, nel 1977, di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli da essi applicati ai paesi terzi in generale, in base alle disposizioni dell'atto di adesione ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti occorre prevedere che vengano loro applicati dazi doganali ridotti, secondo modalità fondate sul principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'allegato A del presente regolamento ; che, al fine di concedere alla Turchia il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, è altresì opportuno applicare i dazi iscritti nell'allegato A in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1977, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, ai prodotti sopra citati si applicano i dazi doganali stabiliti moltiplicando per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra i dazi indicati nell'allegato A e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune i dazi che riducono il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo e la tariffa doganale comune, dell'80 % per i prodotti menzionati nell'allegato B per il 1977 e dell'80 % per gli altri prodotti dell'allegato A fino al 30 giugno 1977.

Tuttavia, si applicano i dazi di cui all'allegato A quando i dazi che risultano dal calcolo di cui sopra sono ad essi superiori. Dal 1° luglio 1977 in poi i dazi di cui all'allegato A si applicano per i prodotti non citati all'allegato B.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati « prodotti originari » i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del Consiglio di associazione n. 4/72, del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 [4].

---

[1] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
[3] GU n. C 6 del 10. 1. 1977, pag. 163.
[4] GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali, sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72, del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificato dalla decisione del Consiglio di associazione n. 2/73, del 17 dicembre 1973, allegata al regolamento (CEE) n. 3573/73 [1].

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

Anthony CROSLAND

---

[1] GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 1.

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :	
	B. di mare :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	ex q) altri :	
	— Pesci di acquario	esenzione
	II. Filetti :	
	b) congelati :	
	ex 7. altri :	
	— di squali e di ippoglossi	10 %
	C. Fegati, uova e lattimi	5 %
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, cotti prima o durante l'affumicatura :	
	A. secchi, salati o in salamoia :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	d) Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	10 %
	e) Salmoni salati o in salamoia	2 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :	
	B. Molluschi, compresi i testacei :	
	II. Mitili	7 %
04.06	Miele naturale	25 %
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana :	
	A. Pesci, crostacei e molluschi :	
	I. Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :	
	A. freschi :	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre :	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e Anturi	15 %
	ex II. dal 1° novembre al 31 maggio :	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e Anturi	15 %
07.01	Ortaggi o piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	ex T. altri :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :	
	ex E. altri ortaggi o piante mangerecce :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
	ex B. altri :	
	— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	esenzione
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci o altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago :	
	B. altri	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio) freschi o secchi, in guscio o senza guscio :	
	ex B. Banane :	
	— secche	10 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di Pecan	esenzione
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole.	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	E. altre	7 %
08.08	Bacche fresche :	
	F. altre	6 %
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— Rosa canina	esenzione
	— altre, esclusi meloni e cocomeri	6 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :	
	ex A. Mirtilli neri e more	9 %
	ex B. altre :	
	— Cotogne	11 %
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	8 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri	4 %
	ex E. altre :	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) :	
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre :	
	— Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione :	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
	A. Caffè :	
	I. non torrefatto :	
	b) decaffeinizzato	10 %
	II. torrefatto :	
	a) non decaffeinizzato	12 %
	b) decaffeinizzato	15 %
	B. Bucce e pellicole	10 %
	C. Succedanei contenenti caffè	15 %
13.03	Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	ex I. allo stato secco, esclusi i pectati e le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
	ex II. altre, esclusi i pectati e le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :	
	A. Oli di fegato di pesci :	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati :	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica ; cera di Mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino :	
	II. altro	6 %
	D. altri oli :	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) :	
	a) greggi :	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
	b) altri :	
	ex 2. non nominati :	
	— Olio di palmisti e di cocco	6,5 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
15.07 *(seguito)*	II. altri :	
	a) Olio di palma :	
	1. greggio	4 %
	2. altro	12 %
	b) non nominati :	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	18 %
	2. concreti, altrimenti presentati ; fluidi :	
	ex aa) greggi :	
	— Olio di palmisti e di cocco	7 %
	ex bb) altri :	
	— Olio di palmisti e di cocco	13 %
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati :	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
	B. altrimenti presentati	11 %
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :	
	B. altri :	
	I. Morchie o fecce di olio : paste di saponificazione (soapstocks)	esenzione
	II. non nominati	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre :	
	II. di selvaggina o di coniglio :	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina :	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate :	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	16 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei :	
	A. Caviale e succedanei del caviale :	
	I. Caviale (uova di storione)	12 %
	II. altri	16 %
	B. Salmonidi	4 %
	ex F. Boniti e sgombri	19 %
	G. altre :	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 %
	II. non nominati	10 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :	
	A. Granchi	6,5 %
	ex B. altri, ad esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p. » e delle lumache	6 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao . . .	10 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :	
	ex B. altri, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda, ma con zucchero, esclusi cetrioli, cetriolini, « mixed pickles », pimenti o peperoni dolci	15 %
20,02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	16 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :	
	ex A. aventi tenore, in peso di zuccheri superiore al 13 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni o cocomeri	12 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.03 *(seguito)*	ex B. altre :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :	
	B. altre :	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri . . .	8 % + (P)
	ex II. non nominate :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri . . .	8 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	B. Marmellate di agrumi :	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	19 %
	C. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % :	
	ex b) altre :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex III. non nominate :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	c) Uve :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	2. altre	25 %
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
	f) Miscugli di frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	11 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P)
	4. Uve	18 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.06 *(seguito)*	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	8 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	11 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	20 % + (P)
	4. Uve	19 % + (P)
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) altre frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 % + (P)
	ex 2. altri :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi e di pomeli	8 %
	3. di limoni e di altri agrumi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati, esclusi i succhi di limone	13 %
	ex bb) altri, esclusi i succhi di limone	13 %
	6. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati :	
	— du frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni o cocomeri	10 %
	— altri, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex bb) altri :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— altri, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	7. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi e di pomeli :	
	aa) avaenti tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	8 % + (P)
	bb) altri	8 %
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) avaenti tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P)
	— altri, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— altri, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— altri, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	8. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . .	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati . .	4 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana ; ciccioli :	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali il divario tra i dazi più bassi applicati il 1° gennaio 1972 ai paesi in fase di sviluppo dalla Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito e i dazi della tariffa doganale comune deve essere ridotto secondo le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati : A. freschi : ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre : — Orchidee (famiglia Orchidaceae) e Anturi ex II. dal 1° novembre al 31 maggio : — Orchidee (famiglia Orchidaceae) e Anturi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : ex T. altri : — Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato : ex E. altri ortaggi e piante mangerecce : — Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati : ex B. altri : — Funghi, esclusi i funghi di coltivazione — Ramolaccio (Cochlearia armoracia)
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate : D. Pistacchi E. Noci di Pecàn F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola ex G. altre, escluse le nocciole

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
08.07	Frutta a nocciolo, fresche : E. altre
08.08	Bacche fresche : F. altre
ex 08.09	Altre frutta fresche : — Rosa canina — altre, esclusi i meloni e i cocomeri
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri : ex A. Mirtilli neri e more ex B. altre : — Cotogne — Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : C. Papaie D. Mirtilli neri ex E. altre : — Cotogne — Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) : E. Papaie ex G. altre : — Tamarindi (baccelli e polpa)
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
16.02 (a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : III. non nominate :

(a) Questa voce è eliminata dal presente regolamento a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione nel settore delle carni bovine.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
16.02 *(seguito)*	b) altre : ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina : — preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri : ex B. altri, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda ma con zucchero, esclusi cetrioli, cetriolini, « mixed pickles », pimenti o peperoni dolci
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico : B. Tartufi D. Asparagi E. Crauti
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri : ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % : — Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananasi, meloni e cocomeri ex B. altre : — Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) : B. altre : ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % : — Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex II. non nominate : — Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri : B. Marmellate di agrumi : ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le marmellate di arance ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %, escluse le marmellate di arance ex III. altre, escluse le marmellate di arance

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
20.05 *(seguito)*	C. altre : I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % : ex b) altre : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex III. non nominate : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : B. altre : I. con aggiunta di alcole : a) Zenzero b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto : 1. di più di 1 kg : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % bb) altri 2. di 1 kg o meno : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % bb) altri c) Uve : 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 2. altre d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto : 1. di più di 1 kg : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % bb) altre 2. di 1 kg o meno : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % bb) altre e) altre frutta : ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, escluse le ciliegie ex 2. altre, escluse le ciliegie f) Miscugli di frutta : 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % 2. altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
20.06 *(seguito)*	II. senza aggiunta di alcole : a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve ex 8. altre frutta : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — Tamarindi (baccelli, polpe) b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve ex 8. altre frutta : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni o cocomeri c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto : 1. di 4,5 kg o più : ex dd) altre frutta : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 2. di meno di 4,5 kg : ex bb) altre frutta e miscugli di frutta : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri : A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C : III. altri : ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto : — Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
20.07 *(seguito)*	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
	ex 2. altri :
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :
	II. altri :
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :
	2. di pompelmi e di pomeli
	3. di limoni e di altri agrumi :
	ex aa) con zuccheri addizionati, esclusi i succhi di limone
	bb) altri, esclusi i succhi di limone
	6. di altre frutta e ortaggi :
	ex aa) con zuccheri addizionati :
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
	— altri, escluso il succo di albicocche e di pesche
	ex bb) altri :
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
	— altri, escluso il succo di albicocche e di pesche
	7. Miscugli :
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche :
	11. con zuccheri addizionati
	22. non nominati
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :
	2. di pompelmi e di pomeli :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %
	bb) altri
	4. di altri agrumi :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %
	cc) senza zuccheri addizionati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
20.07 *(seguito)*	7. di altre frutta e ortaggi : ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % : — di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — altri, escluso il succo di albicocche e di pesche ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % — di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — altri, escluso il succo di albicocche e di pesche ex cc) senza zuccheri addizionati — di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — altri, escluso il succo di albicocche e di pesche 8. Miscugli : ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % 33. senza zuccheri addizionati